# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA -

N. 1459

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLEGATTA, GALARDI e CONFALONIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2007

Disposizioni relative ai circoli cooperativi quali espressioni di cittadini associati per la gestione senza scopo di lucro di attività sociali e del tempo libero, rivolte in particolare ai giovani, agli anziani ed alle categorie più deboli e svantaggiate

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge vuole offrire un aggiornato riferimento normativo ai centri di aggregazione sociale in forma cooperativa che vantano una significativa tradizione e che dimostrano di avere una forte valenza attuale.

Si tratta di esperienze che rispondono ai bisogni di solidarietà e socialità che si manifestano tra i lavoratori, i pensionati, i giovani, le fasce sociali più deboli, in particolare nei quartieri periferici delle grandi città e nei piccoli comuni.

I circoli cooperativi, presenti su tutto il territorio nazionale, vantano una esperienza significativa in Lombardia dove esiste anche una forte presenza associata di secondo livello.

In questi luoghi di cittadinanza attiva gestiti in forma cooperativa si esprimono momenti significativi di aggregazione e si svolgono diverse attività economiche e sociali.

I circoli cooperativi divengono sempre più strutture polivalenti in cui persone di ogni età (prevalentemente anziani e giovani) possono trovare occasioni non solo di svago ma anche di utilità sociale, momenti cioè di aggregazione e di contrasto e alternativa alla solitudine.

In questi anni, molte di queste cooperative hanno saputo rispondere a nuovi bisogni sociali organizzando varie attività. Altre realtà dimostrano invece difficoltà che derivano da un corpo sociale costituito da persone anziane che faticano a collegarsi con persone più giovani nella prospettiva di offrire continuità per il futuro affinché vengano mantenute le finalità sociali volute dai soci fondatori e così preziose per le comunità locali.

Queste particolari espressioni della cooperazione incontrano difficoltà a reggere eco-

nomicamente. L'attività economica di somministrazione di alimenti e bevande strettamente collegata e funzionale alle varie attività sociali dei circoli cooperativi, viene gestita direttamente oppure concessa in affitto d'azienda a terzi.

Si pone pertanto l'esigenza di alcune azioni di sostegno, nella consapevolezza che queste cooperative potranno continuare a svolgere la loro importante funzione sociale solo se riusciranno a rafforzare anche la loro struttura economica.

Non bisogna dimenticare che la gestione economica di un patrimonio strutturale storicamente accumulato e l'attività di somministrazione che è particolarmente impegnativa, sono affidate a consigli di amministrazione costituiti da soci volontari che operano nel tempo libero, di sera o dopo il lavoro, senza alcun interesse economico individuale e solo per perseguire gli obiettivi della cooperativa e dei suoi valori nei territori di riferimento.

I circoli cooperativi offrono, quasi sempre, sedi ed ospitalità ad altre associazioni ed enti *no profit* con i quali spesso collaborano nell'organizzare varie attività sociali.

Inoltre, oggi come nel passato, il circolo è anche luogo dove spesso maturano progetti tesi ad offrire anche occasioni di lavoro ai giovani.

Si cerca di stimolare il dibattito anche sull'esigenza di definire la specificità del lavoro associato, in alternativa anche al diffondersi di un precariato che rischia purtroppo di divenire la modalità di lavoro prevalente da offrire ai giovani.

Al contrario, il lavoro associato deve maturare da una libera scelta delle persone, che si riconoscono in un progetto di lavoro e nella possibilità di realizzarlo attraverso

una organizzazione aziendale più democratica.

La forma cooperativa offre questa possibilità, può permettere anche a giovani cooperatori con poche risorse economiche di gestire insieme un'attività che per molti di loro non sarebbe possibile avviare singolarmente.

Certamente, questa possibilità non va solo individuata ma favorita, stimolata, soprattutto dalle istituzioni pubbliche e dalla stessa cooperazione nell'ambito delle proprie azioni solidali, non dimenticando mai l'articolo 45 della Costituzione italiana che si esprime in questa direzione.

Il grave problema della qualità occupazionale è quindi la questione su cui anche i circoli cooperativi si sentono direttamente impegnati.

Per favorire questo impegno è anche utile richiamare alcune problematiche specifiche.

Si è ricordato il fatto che i circoli cooperativi sono dei centri di aggregazione sociale senza scopo di lucro, la cui attività viene prevalentemente rivolta agli anziani, ai giovani ed ai ceti più svantaggiati. Questi centri di aggregazione, come abbiamo visto, gestiscono normalmente anche l'attività di somministrazione con licenza di pubblico esercizio.

È difficile infatti immaginare un centro di aggregazione senza la gestione di un servizio di somministrazione di bevande e alimenti.

I circoli cooperativi possiedono la licenza di pubblico esercizio, anziché le autorizzazioni per soli soci, perché si è sempre teso a svolgere le attività verso la comunità, anche per non cadere in una logica «ghettizzante».

Questa scelta comporta difficoltà non indifferenti sul piano economico, in quanto viene praticata una politica di prezzi contenuti sulle consumazioni dei frequentatori soci e non soci.

È opportuno, inoltre, precisare che in questi centri di aggregazione la frequenza è libera e nessuno è vincolato alle consumazioni. Sul piano fiscale e degli adempimenti però, come si sa, i circoli cooperativi, come ogni altra società cooperativa, sono soggetti ad una mole di obblighi ed adempimenti superiori a molti esercizi pubblici gestiti da privati che operano, al contrario, con finalità lucrative.

Tra l'altro, il nuovo diritto societario, introducendo la distinzione delle cooperative solo in base alla prevalenza o meno della mutualità verso i soci, ha penalizzato, sotto l'aspetto fiscale, i soggetti più deboli, come i circoli cooperativi che storicamente hanno sempre guardato oltre i soci, e cioè al rapporto con le comunità in generale.

I circoli infatti dovrebbero essere considerati delle particolari tipologie di cooperative sociali proprio perché perseguono l'interesse delle comunità con una fortissima componente solidaristica o di «mutualità esterna».

Paradossalmente si è determinata un'assurda ingiustizia fiscale per cui i circoli cooperativi, che sono realtà cooperative tra le più deboli economicamente, pagheranno sui loro utili che, quando si verificano, vengono accantonati per essere utilizzati esclusivamente per interventi di manutenzione e ristrutturazione degli immobili o per l'acquisto di attrezzature, oltre il doppio rispetto alle altre cooperative, comprese quelle di grandi dimensioni.

Inoltre, le finalità non lucrative ed il ruolo sociale svolto dai circoli devono trovare un riscontro anche nelle attuali normative, a partire da quelle che riguardano le Onlus. Il disegno di legge vuole pertanto dare una risposta a queste esigenze attraverso uno specifico riferimento normativo.

La finalità di questo disegno di legge è quella di consolidare la preziosa presenza dei circoli cooperativi nelle comunità locali e di stimolare la nascita, attraverso la libera associazione dei cittadini, di nuove realtà cooperative con analoghe finalità economico-sociali.

In sintesi, lo scopo di una specifica normativa per i centri di aggregazione e pro-

mozione sociale aperti e costituiti in forma cooperativa, nello spirito anche dell'articolo 118, quarto comma, della nostra Costituzione, è quello di favorire il consolidamento

e la diffusione di attività socio-educative rivolte ai cittadini di ogni età ed occasioni di lavoro associato e socialmente utile ai giovani.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Definizione di circolo cooperativo)

- 1. Si definiscono circoli cooperativi le società cooperative che gestiscono centri di aggregazione e promozione sociale aperti al pubblico; essi svolgono una rilevante azione sociale attraverso iniziative socio-educative, solidali, ricreative, culturali, sportive e del tempo libero. L'attività di somministrazione di bevande e alimenti è gestita direttamente o indirettamente con licenze di pubblico esercizio.
- 2. L'attività del circolo cooperativo è quella di un centro di aggregazione nel quale si svolgono un insieme di attività di varia natura, tutte finalizzate al funzionamento del centro, quale luogo di ritrovo aperto a soci e non soci. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande con licenza di pubblico esercizio è accessoria alle finalità sociali che sono quelle richiamate e proprie di un centro di aggregazione sociale.

#### Art. 2.

## (Finalità)

1. La presente legge è rivolta ai circoli cooperativi di cui all'articolo 1 che si propongono di soddisfare le esigenze di crescita civile e culturale dei giovani, degli anziani, delle categorie più deboli e svantaggiate e dei cittadini in genere. Viene pertanto riconosciuta alle società cooperative che svolgono tali attività nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione la particolare e rilevante funzione economica e sociale. Pertanto la presente legge favorisce la presenza e lo

sviluppo dei circoli cooperativi attraverso una specifica normativa in considerazione delle finalità non lucrative e solidaristiche di tali soggetti.

2. I circoli cooperativi sono in ogni caso considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità.

#### Art. 3.

## (Oggetto sociale)

- 1. I circoli cooperativi perseguono i loro scopi sociali attraverso l'esercizio delle seguenti attività:
- a) la gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, scuole d'infanzia, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere;
- b) l'organizzazione e la gestione, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, di iniziative a carattere socioculturale, ludico-ricreativo, turistico, ricreativo, sportivo, tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace, del tempo libero da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- c) l'organizzazione di mostre fotografiche, convegni, guide ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico:
- d) l'acquisto o la costruzione e successivamente la gestione di immobili ad uso diverso da quello abitativo atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui al presente comma, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
- *e)* la promozione e la gestione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici

- e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo dell'Unione europea;
- f) la realizzazione di attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e aspetti concernenti le aree di intervento delle cooperative, anche mediante la pubblicazione di articoli, quaderni, libri e strumenti multimediali;
- g) la distribuzione, sotto forma di commercio al minuto di beni di consumo provenienti dal commercio equo e solidale, dall'agricoltura biologica e biodinamica, di libri e di prodotti ad uso culturale, ricreativo e sportivo;
- *h*) la promozione di iniziative tese a realizzare un'azione di difesa dei consumatori e di tutela dell'ambiente.

### Art. 4.

### (Obblighi e divieti)

- 1. I circoli cooperativi, in relazione alle loro finalità sociali, sono considerati, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente.
- 2. Ai circoli cooperativi si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio delo Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.
- 3. Ogni modifica statutaria diretta a modificare il carattere sociale dell'attività comporta il diniego di ogni beneficio previsto dalla presente legge.

#### Art. 5.

## (Utilizzo di soci lavoratori)

1. I circoli cooperativi, pur essendo costituiti prevalentemente da soci fruitori o utenti, nei loro statuti possono prevedere la figura dei soci lavoratori per la gestione delle attività di cui all'articolo 3, applicando agli stessi le norme previste dalle legge 3 aprile 2001, n. 142.

#### Art. 6.

## (Soci volontari)

1. I circoli cooperativi possono avvalersi, nello svolgimento delle attività sociali della cooperativa, dell'apporto volontario e gratuito di soci che desiderano donare una parte del loro tempo libero a tali attività. Essi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. Il Ministero dello sviluppo economico determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. Ai suddetti soci può essere corrisposto solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa.

## Art. 7.

(Spazi per la gestione delle attività sociali e del tempo libero)

1. Ogni comune od altro ente pubblico può concedere ai circoli cooperativi, attraverso convenzioni o altre forme contrattuali, locali e spazi per la gestione di centri di aggregazione sociale rivolti ai giovani e agli anziani.

### Art. 8.

(Servizio civile)

1. I circoli cooperativi potranno presentare progetti per attività socioculturali ed educative a cui affiancare giovani in servizio civile.

### Art. 9.

## (Copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.